

dossier

Maggio 2022

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Atto del Governo n. 381



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 307



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 442

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-2 (<i>Oggetto e finalità</i>) (<i>Definizioni</i>)	1
Articolo 3 (<i>Autorità competenti e autorità veterinaria centrale</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Competenze e responsabilità</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Registrazione</i>).....	5
Articolo 6 (<i>Riconoscimento</i>).....	6
Articolo 7 (<i>Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN</i>).....	8
Articolo 8 (<i>Documentazione</i>)	9
Articolo 9 (<i>Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi</i>).....	10
Articolo 10 (<i>Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni</i>)	11
Articolo 11 (<i>Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi</i>).....	11
Articolo 12 (<i>Fornitori di mezzi di identificazione</i>).....	12
Articolo 13 (<i>Compiti dei responsabili dei macelli</i>).....	12
Articolo 14 (<i>Controlli veterinari</i>).....	13
Articolo 15 (<i>Azioni in caso di non conformità</i>).....	14
Articolo 16 (<i>Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività</i>)	15
Articoli 17-20 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16</i>).....	16
Articolo 21 (<i>Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R</i>).....	17
Articolo 22 (<i>Abrogazioni</i>)	18
Articolo 23 (<i>Disposizioni di attuazione transitorie e finali</i>)	18
Articolo 24 (<i>Formazione</i>).....	20
Articolo 25 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	20

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429	
Atto del Governo n.	381	
Titolo breve:	Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali	
Riferimento normativo:	Reg. Senato, art. 139-bis Legge 22 aprile 2021, n.53, art. 1 Legge 22 aprile 2021, n.53, art. 14, comma 2, punto a) b) g) h) i) p)	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)	XII (Affari Sociali) e XIII (Agricoltura), XIV Politiche dell'Unione Europea, V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è proposto all'esame delle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Articoli 1-2 (Oggetto e finalità) (Definizioni)

L'articolo 1, al comma 1 individua l'oggetto del presente decreto legislativo nella riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione (“sistema I&R”), in attuazione della parte IV “Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti” del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato “regolamento”, nonché misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento stesso.

Il comma 2 individua gli ambiti d'intervento delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

Il comma 3 elenca le finalità perseguite con la riorganizzazione nazionale del sistema I&R, di seguito riportate:

- a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;
- b) garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale;
- c) garantire il supporto per l’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;
- d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;

f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;

g) garantire il supporto dei dati nella la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale (BDN), per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

L'articolo 2, al comma 1 illustra l'apparato definitorio adottato ai fini del presente decreto.

Il comma 2 dispone che, ai fini del presente decreto, si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.

Il comma 3 individua gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e nel manuale operativo. Si tratta di:

- a) stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;
- b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;
- c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
- d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;
- e) i posti di controllo;
- f) gli stabilimenti con status confinato;
- g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;
- h) gli stabilimenti di materiale germinale;

La RT afferma che l'articolo 1, conformemente al regolamento, non individua ulteriori compiti o responsabilità delle autorità competenti rispetto alla normativa precedente. Pertanto non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie.

Sottolinea la natura ordinamentale della disciplina di cui all'articolo 2, che non impatta sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Autorità competenti e autorità veterinaria centrale)

Il comma 1 prevede che il Ministero della salute si avvalga del Centro servizi nazionale (CSN) (struttura già esistente, nds) per la gestione tecnica della già istituita banca dati informatizzata nazionale (BDN), per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonché per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonché per la trasmissione informatica dei relativi dati.

Il comma 2 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle ASL e nelle altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, nell'ambito di rispettiva competenza, le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonché all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed è responsabile del coordinamento delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformità al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché al regolamento (UE) 2017/625, e al presente decreto.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN.

Il comma 5 prevede che, nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto, sia fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, commi 8 (competenze del Ministero della difesa), 10 (possibilità di avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute da parte del Ministero della salute), 11 (attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale delle autorità competenti chiamato a svolgere i controlli e le altre attività ufficiali) , 12 (obbligo di tempestiva segnalazione alle autorità competenti per il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori in questione) e 13 (ai sensi del quale l'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie in questione, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio).

La RT afferma che l'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in commento è ad invarianza finanziaria. Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale, sono previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. In particolare tale decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali con lo scopo di garantire, per la parte che in questa sede interessa, l'applicazione della normativa in materia di salute animale. A livello regionale le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato decreto legislativo n. 32 del 2021.

Al riguardo, rilevato che l'articolo non sembra apportare significative modifiche al vigente assetto normativo e che comunque è già operativo il meccanismo di copertura dei costi dei controlli attraverso un sistema tariffario, che integra le risorse attinte dal FSN, e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla BDN, cui si fa cenno nel comma 1, si rinvia all'analisi relativa all'articolo 5.

Articolo 4 **(Competenze e responsabilità)**

Il comma 1 individua i responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti. In particolare, lo sono, oltre ai soggetti privati indicati dalle lettere a) - f):

g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;

h) le autorità competenti delle ASL per:

1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13;

2) i controlli di cui all'articolo 14;

3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformità;

i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualità di autorità zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in Agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) 1306/2013;

l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;

m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;

n) il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale per:

1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN;

2) il coordinamento delle attività dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;

3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto;

4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.

La RT afferma che le competenze e responsabilità descritte in questo articolo sono già previste dalle norme nazionali attualmente vigenti in materia di sanità animale ed anagrafe zootecnica, norme che sono attuazione di numerose disposizioni dell'Unione europea abrogate dall'articolo 268 del regolamento e dai suoi atti delegati. Infatti con l'AHL si cambia una legislazione europea frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, pervenendo ad un singolo e robusto documento normativo per la disciplina della materia. Le competenze sono disciplinate in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente a fini regolatori, con nessun ulteriore onere per la finanza pubblica a normativa vigente per la riorganizzazione degli strumenti già disponibili in applicazione dell'AHL e di altre norme, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso. In particolare occorre evidenziare che il Ministero della salute è competente per la salute e il benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la valutazione dei rischi nella catena alimentare, ha la responsabilità nel campo dei controlli sulle importazioni e della protezione contro le malattie internazionali, nonché della cooperazione, dell'orientamento e del monitoraggio a livello nazionale. Gestisce in particolare la Banca dati nazionale (BDN). Come è noto le responsabilità dei controlli ufficiali in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali è condivisa tra le autorità competenti nazionali e regionali.

A livello regionale, le 19 regioni e le 2 province autonome sono responsabili della pianificazione, del coordinamento, dell'orientamento e dell'elaborazione delle programmazioni regionali in materia di sicurezza alimentare, nonché della supervisione delle Aziende sanitarie locali (ASL). Alle regioni compete la concessione del riconoscimento (che può essere delegata alle ASL) degli stabilimenti, mentre a livello locale i controlli ufficiali riguardanti il sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori, degli animali e degli eventi che li riguardano sono svolti dalle 123 ASL. I servizi veterinari locali responsabili dei controlli ufficiali operano in seno al dipartimento di prevenzione della ASL. Il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2021, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. L'articolo 22 dello schema prevede l'abrogazione delle disposizioni nazionali non aderenti alle disposizioni previste dal regolamento. L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in merito al fatto che le competenze e le responsabilità descritte nel presente articolo sono già previste a legislazione vigente e risultano pertanto oggetto soltanto di un processo di riordino organico, il che appariva comunque plausibile a prescindere da quanto riferito dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 5 **(Registrazione)**

Il presente articolo pone a carico degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché di quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori, gli obblighi attinenti alla registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza in conformità agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo, prevedendo una serie di esenzioni da tale obbligo di registrazione.

Per i profili di competenza, si segnala che il comma 3 dispone che la ASL, ai fini della suddetta registrazione, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attività, effettuando altresì (comma 6) una valutazione di congruità ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.

Il comma 7 chiarisce che le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori.

La RT afferma che non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario. Gli obblighi informativi dell'articolo sono già previsti dalla normativa vigente e a carico degli operatori. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali. La BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Essa è sempre stata finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche

comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di eradicazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame. I rapporti finanziari con l'IZS Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione annuale. Poiché la BDN consente di adempiere ad obblighi comunitari inderogabili, che hanno profonde ricadute economiche sul sistema agro-alimentare e sui sistemi di sorveglianza delle malattie animali, deve essere assolutamente garantita, pena il blocco dell'import-export di animali e delle loro produzioni. Gli oneri per far fronte alla citata convenzione sono al momento sostenuti attraverso il cap. 5125. In ogni caso le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario dei piani in materia di sanità animale garantiscono un adeguato afflusso di risorse a favore del carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, tali da assicurare per le annualità successive al 2022 la copertura degli oneri necessari al finanziamento dei sistemi informativi veterinari in generale e della BDN in particolare. Inoltre si evidenzia che all'articolo 23, comma 5, è stata prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al finanziamento della BDN.

Al riguardo, si chiede preliminarmente esplicita conferma che le visite presso i luoghi indicati al comma 3 e la valutazione di congruità di cui al comma 6, entrambi posti a carico delle ASL, rientrano già nelle attività ufficiali demandate a tali enti, come peraltro sembra asserire la stessa RT, sia pur soltanto genericamente, atteso che di tali, specifici compiti non sono stati individuati i corrispondenti riferimenti nella vigente normativa. Per quanto attiene alla banca dati informatizzata nazionale (BDN), nel rinviare all'articolo 23 la valutazione dei possibili profili problematici connessi con la copertura dei suoi oneri di gestione ed aggiornamento attraverso un sistema tariffario, si sottolinea che attualmente tale banca dati nazionale, effettivamente già esistente ed operativa, ha competenza soltanto per gli animali appartenenti alle specie bovina e suina, mentre l'articolo 1, comma 2 contempla espressamente anche le specie equina, ovina, caprina, dei camelidi e dei cervidi nonché animali diversi. Pertanto, gli oneri di aggiornamento (ampliamento) cui fa cenno l'articolo 23, comma 5, non sembrano destinati ad essere di ammontare trascurabile. Una quantificazione, perlomeno di massima, appare necessaria, anche nell'ottica di chiarire la tempistica e l'ammontare medio previsto dell'aggravio tariffario che si dovrà disporre e alla luce dei possibili riflessi negativi che vengono prospettati nella disamina del citato articolo 23 in termini di gettito fiscale.

Articolo 6 **(Riconoscimento)**

Il comma 1 impone all'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attività, di presentare

istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalità di cui al manuale operativo, consentendo l'inizio dell'attività solo dopo che il riconoscimento è stato approvato e registrato in BDN.

Il comma 2 individua gli atti delegati e di esecuzione del regolamento nei quali sono descritti i requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di stabilimento.

Il comma 3 prevede che la ASL:

valuti la richiesta di riconoscimento;

b) effettui una visita in loco di cui agli articoli 99, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2, del regolamento;

c) verifichi che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento, e relativi atti delegati e di esecuzione;

d) se i requisiti sono soddisfatti, approvi il riconoscimento e registri in BDN l'attività a cui associa il numero di riconoscimento unico con le modalità di cui al manuale operativo;

e) alle condizioni e con i limiti temporali previsti dagli articoli 99, paragrafi 4 e 5, e 183, paragrafi 4 e 5, del regolamento, possa rilasciare un riconoscimento condizionato;

f) riesami, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati;

g) sospenda o revochi il riconoscimento, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento;

h) dopo la sospensione o revoca, possa concedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e 184, paragrafo 3, del regolamento.

Il comma 4 reca l'elenco degli operatori degli stabilimenti che sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di riconoscimento, mentre il comma 5 individua gli adempimenti che l'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento è tenuto a garantire per la sua attività.

Il comma 6 pone a carico degli operatori le spese relative ai riconoscimenti.

La RT afferma che non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario. Gli obblighi di riconoscimento sono a carico degli operatori (d.lgs. 32/2021), mentre quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali. Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale, sono quelle previste dal d.lgs. n. 32 del 2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe. La RT ribadisce che la BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999. Per il finanziamento della BDN rimanda a quanto riportato all'articolo 5.

Al riguardo, preso atto che le attività poste a carico delle ASL dal comma 3 sarebbero già ricomprese nell'ambito di quelle ufficialmente demandate a tali enti, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce del fatto che il comma 6 pone a carico degli operatori le spese relative ai riconoscimenti, fra le quali evidentemente sarebbero inclusi gli oneri che le ASL affrontano per gli adempimenti di cui al comma 3, strettamente correlati ai riconoscimenti.

Articolo 7

(Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN)

Il comma 1 dispone che il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, è contenuto nella BDN e comprende:

a) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento;

b) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento.

Il comma 2 pone a carico dell'operatore l'obbligo di garantire la veridicità e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto e dal manuale operativo.

Il comma 3 stabilisce che la ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.

Il comma 4 dispone che il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati.

Il comma 5 assicura che il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorità competenti è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

Il comma 6 prevede che, fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicuri l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.

Il comma 7 dispone che il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'età di 35 anni per gli equini, i camelidi e i bovini, 20 anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno 2 anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorso i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.

Il comma 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi per spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 9 prevede che il Comitato di cui al comma 8 svolga funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il sistema I&R.

Il comma 10 stabilisce che, nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° agosto 2002, n. 179.

La RT afferma che l'articolo non introduce nessuna disposizione che prevede un onere finanziario ulteriore. L'obbligo di conservazione della documentazione previsto nel regolamento viene assolto in modalità informatizzata tramite le registrazioni in BDN, che è già attiva. Le attività previste per le ASL sono quelle già riferibili al controllo ufficiale e alle altre attività ufficiali. Sono già in essere per la DGSF i

controlli sull'accesso ai dati personali e la pubblicazione periodica di informazioni come dati aggregati; viene formalizzata l'attività di consulenza e valutazione del sistema I&R tramite l'istituzione di un comitato senza alcuna previsione di compensi. Si evidenzia che il rimborso spese dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento è a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Al riguardo, andrebbe chiarita la portata innovativa del registro nazionale degli operatori, delle attività e degli stabilimenti nell'ambito della banca dati nazionale (BDN) e, nel caso positivo, fornita una valutazione in ordine alla sostenibilità ad invarianza d'oneri, o comunque a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, dell'implementazione e gestione di tale nuova funzione nella BDN. Per quanto riguarda il Comitato tecnico di coordinamento, premesso che il comitato già operante limita comunque le sue competenze alla sola anagrafe bovina ed è composto di 10 membri (in luogo degli 8 ora previsti), mentre non si hanno ovviamente rilievi da formulare in ordine all'esplicita esclusione di qualsiasi compenso, gettone di presenza o altro emolumento in favore dei suoi componenti, andrebbero forniti elementi di valutazione in ordine all'impatto finanziario per le spese di missione degli stessi, perlomeno con riferimento ai 5 rappresentanti selezionati dalle regioni, destinati ad effettuare trasferte per partecipare alle riunioni del comitato.

Articolo 8 **(Documentazione)**

Il presente articolo individua gli obblighi di conservazione di una serie di documentazione posti a carico degli operatori e dei trasportatori, stabilendo altresì che l'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalità indicate nel manuale operativo.

Il comma 8 dispone, fra l'altro, che la BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

Il comma 9 prevede che la ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettui la validazione del documento di accompagnamento e compili la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.

La RT afferma che anche l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Per la maggior parte delle fattispecie la tenuta della documentazione è già obbligatoria, prevista da diversi atti legislativi, e a carico dell'operatore. Viene considerata valida la tenuta della documentazione anche in formato elettronico, conformemente ai principi della dematerializzazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali già di competenza di tali enti.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la prevista messa a disposizione da parte della banca dati nazionale in favore delle ASL dei dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati comporti oneri ulteriori rispetto a quelli vigenti in termini di collegamenti telematici, atteso che evidentemente si riferisce ad un accesso specifico e *ad hoc* alla banca dati da parte delle ASL stesse, nonché confermato espressamente che gli adempimenti posti a carico delle ASL dal comma 9 rientrano nel novero delle attività che, secondo la RT, risultano già di competenza di tali enti.

Articolo 9 ***(Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi)***

Il presente articolo individua gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi posti a carico degli operatori.

Per i profili di competenza, si segnala che il comma 8 prevede che, in caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore debba consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro 30 giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.

Inoltre, il comma 9 dispone che la ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro 7 giorni dalla comunicazione dell'operatore.

La RT afferma che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali e degli eventi (tra cui nascita, morte, macellazione, movimentazioni) relativi agli stessi. Gli obblighi di identificazione degli animali e gli obblighi informativi necessari per l'aggiornamento continuo della BDN sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore. Gli obblighi di registrazione sono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già attiva. La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. Posto quanto sopra pertanto le spese sono a carico degli operatori.

Al riguardo, andrebbe confermato espressamente che le attività, peraltro non di particolare rilevanza, che i commi 8 e 9 attribuiscono alle ASL rientrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse, atteso che l'affermazione recata dalla RT in ordine al fatto che le spese sarebbero comunque poste a carico degli operatori non sembra trovare riscontro nel dispositivo.

Articolo 10 ***(Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni)***

Il presente articolo individua gli obblighi inerenti alla tracciabilità degli animali oggetto di scambi ed importazioni, tutti posti a carico degli operatori privati.

La RT asserisce che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti e le relative deroghe sono a carico dell'operatore e sono già previsti nella normativa nazionale vigente. Gli obblighi di comunicazione vengono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già istituita e attiva. La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11 ***(Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)***

Il presente articolo disciplina l'immissione in commercio e l'applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, autorizzati per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.

Il comma 4 stabilisce che, qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN, mentre i commi 5 e 6 impongono all'operatore di garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che può essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell'animale.

La RT afferma che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono a carico dell'operatore e sono in gran parte già previsti nella normativa nazionale vigente per alcune specie animali. L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali. Gli obblighi di identificazione degli animali sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore che acquista i mezzi identificativi da fornitori autorizzati.

Al riguardo, andrebbe espressamente assicurato che sia l'inserimento dei mezzi di identificazione in un apposito elenco pubblicato nel portale internet dei sistemi informativi veterinari che il processo di verifica da parte delle ASL delle condizioni di tracciabilità dell'animale per l'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti risultano già ricompresi nelle attività svolte a legislazione vigente o, in ogni caso, possono essere eseguiti ad invarianza d'oneri o a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 12 **(Fornitori di mezzi di identificazione)**

Il comma 1 impone ai fornitori dei mezzi di identificazione di registrarsi nella BDN, all'interno di un apposito elenco.

I commi 2 e 6 individuano gli obblighi da adempiere nello svolgimento della loro attività da parte dei suddetti soggetti.

Il comma 3 dispone che la competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, può sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori.

Il comma 4 esclude che il fornitore, la cui iscrizione all'elenco è stata revocata, possa chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi 5 anni.

Il comma 5 attribuisce alla competente Direzione generale del Ministero della salute la facoltà di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonché richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte.

La RT afferma che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono essenzialmente a carico del fornitore dei mezzi di identificazione e sono già contemplati dalla normativa europea e nazionale vigente. La competente Direzione generale già effettua, ai sensi della normativa vigente in materia, sia le verifiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ministeriale che il monitoraggio, anche tramite i controlli territoriali delle ASL, sulle ditte che producono e distribuiscono i mezzi di identificazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. Si evidenzia che le attività della DGSAF e delle altre Amministrazioni interessate dalle attività del decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. All'articolo 23, comma 5, è stata prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per il finanziamento della BDN e dai fornitori di mezzi identificativi per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine al comma 3, si chiede un chiarimento in ordine alla portata innovativa della disposizione di cui al comma 5, che sembra prefigurare un'attività che, se attualmente non rientrante fra quelle previste a legislazione vigente, sembra suscettibile di determinare maggiori oneri.

Articolo 13 **(Compiti dei responsabili dei macelli)**

Il presente articolo individua i compiti dei responsabili dei macelli e del veterinario ufficiale (quest'ultimo per il caso in cui l'animale macellato non possa essere identificato), fra i quali rientrano

gli obblighi di registrazione in BDN delle informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalità di cui al manuale operativo. Tali informazioni (comma 5) sono poi rese poi disponibili dalla BDN.

La RT afferma che l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono per la maggior parte a carico dei responsabili dei macelli e sono in gran parte già contemplati dalla normativa nazionale ed europea vigente. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e nelle altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 **(Controlli veterinari)**

Il comma 1 prevede che la ASL territorialmente competente programmi ed effettui controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalità di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attività e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.

Il comma 2 dispone che la ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo stesso.

Il comma 3 prevede che, nel caso di mancato adempimento dell'operatore all'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività di cui agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 6, comma 5, lettera c), oltre all'applicazione delle misure previste, la ASL territorialmente competente possa registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a zero animali e con nessun evento negli ultimi 24 mesi.

La RT rappresenta che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. Le registrazioni informatizzate in BDN sono conformi ai principi della dematerializzazione. La BDN è già attiva.

Al riguardo, atteso che i controlli veterinari previsti dal presente articolo risultano già rappresentare un precipuo compito delle ASL territorialmente competenti, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 15 ***(Azioni in caso di non conformità)***

Il comma 1 stabilisce che, nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, l'autorità competente valuta la conformità alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.

Il comma 2 dispone che, se il caso di non conformità è accertato, l'autorità competente:

a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;

b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare.

Il comma 3 stabilisce che, oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021 (in materia di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali), le autorità competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:

a) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;

b) blocco immediato dei movimenti dall'attività dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformità rilevate;

c) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è superiore al 20%. Per le attività che detengono non più di dieci animali, la misura si applica se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;

d) sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se dispone l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore così come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;

e) sospensione delle movimentazioni da o verso l'attività dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformità risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per più volte in un anno di una stessa tipologia di non conformità agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilità degli animali.

Il comma 4 prevede che le stesse misure di cui al comma 3 possano essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, per dichiarazioni mendaci, per l'attività dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicità e completezza dei dati trasmessi in BDN.

Il comma 5 dispone che, nel caso in cui è accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali presenti nell'attività dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attività dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d).

Il comma 6 vieta all'operatore, la cui attività è stata revocata dalla ASL territorialmente competente, di chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attività per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica.

Il comma 7 permette che, in caso di sequestro amministrativo, gli animali restino, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. È inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale ed estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.

La RT rappresenta che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. Le azioni previste per le dichiarazioni mendaci in BDN rafforzano il sistema informatico (già istituito e attivo), legittimando ulteriormente la tenuta in formato elettronico della documentazione prevista. Tutto ciò è conforme ai principi della dematerializzazione.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il complesso di azioni e provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare in presenza di un accertamento di non conformità possa essere eseguito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o, comunque, a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio. L'ampio ventaglio di possibilità e adempimenti al quale le autorità competenti sono chiamate rende necessario un adeguato approfondimento della questione, atteso che, almeno teoricamente, l'aggravio operativo a loro carico, in assenza di assicurazioni in senso contrario, non appare di scarso rilievo.

Articolo 16

(Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)

Il comma 1 prevede che il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedano all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalità indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3, ed agli animali in essi detenuti.

Il comma 4 istituisce nella BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo n. 26 del 2014.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, afferma che le spese di identificazione sono a carico degli operatori. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal decreto legislativo n. 32 del 2021. La RT ribadisce ancora che la BDN è già attiva.

Al riguardo, anche alla luce del fatto che la RT non sembra affrontare i profili critici ai quali si farà di seguito cenno, si osserva che le previste istituzioni e conseguenti gestioni nell'ambito della BDN della sezione SINAC per gli animali da compagnia (commi 1-3) e di quella per l'anagrafe degli stabilimenti per animali utilizzati a fini scientifici (comma 4) rappresentano attività potenzialmente onerose. Chiarimenti di ordine quantitativo su detti oneri e in merito all'eventuale loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili andrebbero forniti.

Articoli 17-20

(Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16)

I presenti articoli definiscono l'apparato sanzionatorio, di natura amministrativa e di rilievo pecuniario, per le violazioni delle disposizioni recate dagli articoli riportati nella rubrica.

La RT fornisce di seguito la normativa vigente inerente alle sanzioni in materia di anagrafe, di cui si prevede l'abrogazione con i decreti previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021:

Anagrafe bovina: decreto legislativo n. 58/ 2004;

Anagrafe suina: decreto legislativo n.200 del 26 ottobre 2010, articolo 9;

Anagrafe equidi: decreto legislativo n. 29 del 16 febbraio 2011;

Anagrafe avicola: decreto legislativo n.9 del 25 gennaio 2010, articolo 57;

Anagrafe apistica: legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 34, comma 2;

Anagrafe acquacoltura: decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008, articolo 56;

Anagrafe ovicaprina, lagomorfi, camelidi ed altri ungulati, elicicoltura: sanzioni per la mancata tracciabilità di cui al regolamento 178/2002 (art. 17, 18 e 19) – decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 2, oltre che l'articolo 358 TUULLSS modificato ai sensi art 16 d.lgs. 196/99;

Anagrafe degli animali da compagnia: legge 281 del 14 agosto 1991, sanzioni in leggi regionali.

La RT rappresenta al riguardo che la normativa nazionale vigente e quella europea di riferimento, precedente all'entrata in vigore dell'AHL che ne ha previsto l'abrogazione, è differenziata per ogni specie animale. Di conseguenza anche le sanzioni introdotte dal 1996 al 2021, abrogate dall'articolo 22 del decreto in esame, sono state individuate per le varie specie animali, laddove siano state emanate delle norme *ad hoc*.

Negli articoli in esame, invece, le sanzioni seguono l'impostazione dell'AHL che si applica, in tutto o in parte, a tutte le specie animali e quindi sono armonizzate e non più distinte per singole specie animale; quindi per la stessa fattispecie oggetto degli articoli in esame sono previste più norme nazionali (tutte in fase di abrogazione) emanate negli anni scorsi per regolamentare l'anagrafe di singole specie. Ai sensi dell'articolo 268 del regolamento, gli articoli da 17 a 21 dello schema in esame attuano

il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera p), della legge n. 53 del 2021, ossia "introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429". Si ritiene siano state individuate azioni correttive e sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento. Occorre considerare che le misure previste all'articolo 15 del decreto e contemplate anche dall'articolo 138 del regolamento 625/2017, si sono dimostrate molto dissuasive di condotte irregolari, insieme all'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie. Poiché la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni al finanziamento di attività di sanità animale è subordinata all'effettiva presenza di tali proventi di cui, per loro natura, non è possibile definirne in precedenza la loro effettiva disponibilità. Tuttavia non si ritiene che tale disposizione contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni.

Si specifica che le autorità a cui compete l'accertamento di carenze di conformità, l'adozione delle azioni conseguenti, inclusa l'irrogazione delle sanzioni, sono definite all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, nell'ambito di rispettiva competenza.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in linea generale, atteso che le sanzioni costituiscono una posta di entrata meramente eventuale, non considerate nei saldi tendenziali, e che le stesse, ai sensi del comma 5 del seguente articolo 21, sono introitate al bilancio dello Stato se irrogate dalle Amministrazioni centrali in materie di competenza statale. Proprio tale affermazione induce tuttavia a richiedere un chiarimento in ordine alla destinazione delle sanzioni irrogate dalle altre amministrazioni, anche alla luce dell'asserzione della RT circa la possibilità di destinare i relativi proventi al finanziamento di attività di sanità animale. La portata e le implicazioni di tale meccanismo andrebbero chiariti, giacché la stessa RT conclude affermando di non ritenere che tale disposizione contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni, il che induce a non escludere che tali introiti possano costituire entrate essenziali per lo svolgimento di determinate attività. Tale eventualità richiederebbe un approfondimento dei profili sottesi a tale questione, sia in ordine all'ammontare degli oneri stimati ai quali si fa implicitamente riferimento che all'idoneità delle somme in parola rispetto alla loro copertura, che - a prescindere dai profili quantitativi - appare comunque problematica proprio per l'intrinseca aleatorietà degli importi da sanzioni.

Articolo 21

(Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R)

Il comma 1 dispone che il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che le autorità di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili.

Il comma 3 prevede che, per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, consideri la natura della non conformità e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R.

Il comma 4 dispone l'applicazione alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (che prevedono che l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffidi l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Ulteriore disciplina di dettaglio è recata dal medesimo comma 3 *in subiecta materia*).

Il comma 5 stabilisce che le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle Amministrazioni Centrali in materie di competenza statale, sono introitate al bilancio dello Stato.

Il comma 6 prevede l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto interministeriale.

La RT tratta il presente articolo congiuntamente ai precedenti articoli 17-20, ai quali si fa pertanto rinvio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22 **(Abrogazioni)**

L'articolo elenca i provvedimenti che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale della disciplina, che non impatta sulla finanza pubblica. Fa presente poi che si prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R. L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge n. 53 del 2021, che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23 **(Disposizioni di attuazione transitorie e finali)**

Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo

2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), può essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8.

Il comma 4, conformemente all'articolo 279 del regolamento, considera gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come conformi e li assoggetta agli obblighi previsti dal regolamento stesso.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, la determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 6 stabilisce che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN.

Il comma 7 autorizza le regioni e province autonome ad applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse:

- a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto;
- b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualità e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale;
- c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

La RT rappresenta che le tariffe per i fornitori potranno essere determinate in base al costo medio attribuito all'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per ciascuna fattispecie di attività prevista dall'articolo 12 ed effettuata dalla DGSAF (iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi identificativi degli animali; registrazioni in BDN finalizzate al regolare aggiornamento dell'elenco; registrazione di ciascun prodotto, ossia di ciascuna tipologia di mezzo identificativo, che la Ditta chiede di essere autorizzata dal Ministero della salute a produrre/fornire/distribuire). Le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione ed il mantenimento della BDN potranno essere determinate annualmente in base al numero ed alla specie di animali detenuti. Si conferma che si intende destinare interamente le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui sopra al finanziamento della BDN.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in termini di oneri diretti, nel presupposto che le tariffe poste a carico degli operatori siano calibrate in modo da essere effettivamente in grado di garantire una copertura integrale degli oneri per la gestione della BDN. Tuttavia, si osserva che, trattandosi per gli operatori in questione di una voce di costo, gli importi corrispondenti a tali tariffe sembrerebbero destinati a

ridurre il reddito d'impresa degli stessi, con conseguenti riflessi negativi, indiretti ma automatici, in termini di gettito fiscale.

Articolo 24 **(Formazione)**

Il comma 1 (in realtà indicato come comma 2 - il medesimo problema si pone per i commi successivi) stabilisce che le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione ed istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.

Il comma 2 pone a carico degli operatori la partecipazione degli stessi alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1.

Il comma 3 demanda, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disciplina, che non impatta sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che - a rigore - la disposizione di cui al comma 2 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri andrebbe fornito, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 25 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento ai singoli articoli.